

**SCADENZA ore 17,00 del 31/12/2019**

<p><b>Finalità</b></p>	<p>Publicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2015, il Decreto MEF-MISE del 27 maggio 2015 che rende operativo il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. Il Decreto conferma il carattere incrementale della misura il cui obiettivo mira a incentivare soprattutto l'assunzione di personale altamente qualificato e la ricerca affidata all'esterno. L'agevolazione si applica sugli incrementi annuali di spesa in R&amp;S rispetto alla media dei costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, con una base minima di investimenti annuali pari a 30 mila euro e un massimale riconosciuto di 5 milioni di euro</p>
<p><b>Attività ammissibili</b></p>	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;</li> <li><b>b)</b> ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);</li> <li><b>c)</b> acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;</li> <li><b>d)</b> produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali</li> </ul>
<p><b>Soggetti beneficiari</b></p>	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.</p>
<p><b>Attività ammissibili</b></p>	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lavori sperimentali o teorici svolti, per l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;</li> <li>➤ ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);</li> <li>➤ acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; definizione concettuale, pianificazione e documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;</li> <li>➤ produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.</li> </ul>

### Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) Spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'Allegato 1 al DL 145/2013:

– dipendente dell'impresa

– in rapporto di collaborazione con l'impresa (in attività presso le strutture dell'impresa)

Misura del credito: 50%

b) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, non collegate al beneficiario del credito.

Misura del credito: 50%

c) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell'IVA);

Misura del credito: 25%

d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Misura del credito: 25%

### Periodo di applicazione

Il credito d'imposta sarà applicato sugli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

### Contributo

L'importo massimo annuale concedibile è di **5 milioni di euro** per ciascun beneficiario, purché le spese annuali per attività di R&S non siano inferiori a **30.000 euro** e rappresentino "spesa incrementale", cioè spesa sostenuta per ogni singola voce da a) a d) in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012-2013-2014.

Il credito d'imposta sarà pari al 25% o al 50% calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi a-b-c-d, nei limiti della spesa incrementale complessiva.

Per le imprese attive da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in R&S sarà calcolata sul periodo a decorrere dalla costituzione.

### Fruizione del credito

Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi**, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si evidenzia inoltre che la nuova formulazione dell'art. 3 DL 1458/2013, non prevede che, per fruire del contributo, le imprese debbano presentare un'istanza telematica.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

### Documentazione

I costi devono essere schedati tramite documentazione contabile – da allegare al bilancio – certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.